



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 SEDUTA DEL 11-10-2016

Oggetto: Approvazione Regolamento Locale di Polizia Mortuaria

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di ottobre alle ore 20:00, in Pachino nella Casa Comunale, dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria Convocazione Seconda (art. 21, L.R.n° 26/93) seduta Pubblica sotto la Presidenza del Sig. **BORGH SALVATORE** con l'assistenza di me **Dott BLUNDO VINCENZO VICE SEGRETARIO**:

SPATARO SALVATORE	A	GUARINO MASSIMO	A
RISTUCCIA FRANCESCO	P	BUGGEA GIUSEPPE	P
LUPO GIUSEPPE	A	LAURETTA SALVATORE	P
AGRICOLA MASSIMO	A	CAMPO GIUSEPPE ANDREA	P
TUMINELLO GIUSEPPE	P	NASTASI CORRADO	A
DIPIETRO FAUSTA	A	RUNZA ALESSANDRO	P
FRONTERRE' DAVIDE	P	BENINATO OSIRIA	A
GIULIANO GIUSEPPE	A	BORGH SALVATORE	P
PETRALITO CONCETTA	A	SANTACROCE CARMEN	P
QUARTARONE CORRADO	A	SPATARO SEBASTIANO	P
		GIUSEPPE	

Presenti n. 10 Assenti n. 10.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.23/12/2000 n. 30.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla **REGOLARITA' TECNICA**: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALANDRINO CORRADO

Data: 29-09-2016

Parere del Responsabile del servizio in merito alla **Regolarità Contabile**: Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
BLUNDO VINCENZO

Data: 29-09-2016

Il Presidente procede alla trattazione dell'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno: "Approvazione Regolamento locale di Polizia Mortuaria" illustrando l'argomento.

Interviene il consigliere Fronterre che dà lettura di un emendamento sottoscritto da 7 consiglieri (Allegato A) relativo al cambiamento della durata della concessione dei loculi nei colombari, quindi, dopo la richiesta del consigliere Ristuccia sulla motivazione che ha portato all'emendamento, dichiara che la manutenzione dei colombari spetta al Comune.

Interviene il Sindaco il quale dichiara l'esigenza da parte dell'amministrazione di intervenire sul problema del cimitero adottando un nuovo regolamento. Espone la problematica delle molte richieste di nuovi loculi da parte dei cittadini e, poiché l'ampliamento del cimitero ha una tempistica abbastanza lunga, dichiara che l'adozione di un nuovo regolamento permette di programmare una corretta gestione e una riduzione dei tempi. Continua il proprio intervento dicendo che una riduzione della durata della concessione dei colombari non è un tentativo di fare cassa o speculazione ma è un intervento di programmazione che permette all'Ente di poter fare la manutenzione dei colombari.

Alle ore 20,23 entra l'assessore Cali.

Alle ore 20,26 entra il consigliere Quartarone. Presenti n. 12 consiglieri.

Interviene l'assessore Scala il quale sottolinea che il comune ha l'onere di provvedere alla manutenzione dei colombari e la riduzione della durata delle concessione dei loculi del cimitero che si vuole fare con il nuovo regolamento permette all'Ente una manutenzione più celere. Ricorda infine che l'utente chiede in concessione il loculo dietro pagamento degli oneri dovuti.

A questo punto il Presidente invita i consiglieri ad esporre eventuali altri emendamenti e puntualizza che prima si discuterà sull'argomento all'ordine del giorno quindi si passerà alle votazione per l'approvazione degli emendamenti e infine a quella per l'approvazione del Regolamento.

Interviene il consigliere Runza che dà lettura di un suo emendamento riguardante in particolare l'allegato A al regolamento riguardante il tariffario. (allegato B).

Su invito del Presidente del Consiglio entra in aula il responsabile di P.O. Geom. Corrado Malandrino per eventuali chiarimenti.

Innanzitutto il geom Malandrino chiarisce che il tariffario non nasce da un calcolo matematico ma da valutazioni fatte con l'Amministrazione comunale, e ricorda che è prerogativa del Consiglio comunale procedere ad aumentare o meno le tariffe.

Il consigliere Tuminello dichiara, prendendo spunto dalle dichiarazioni del Sindaco sull'intenzione di non volere fare cassa con il nuovo regolamento, che per essere in grado di valutarlo e per potersi rendere conto dei costi che ci vogliono per la manutenzione è necessario avere contezza del numero delle cappelle, delle tombe familiari, di quelle biposto, dei colombari che ci sono al cimitero.

Il consigliere Ristuccia raccomanda un atteggiamento costruttivo senza polemiche tenendo sempre conto della responsabilità che si ha di fronte ai cittadini ed evidenzia che prima di poter procedere all'approvazione di un regolamento e tariffario occorre avere contezza delle spese annue per la manutenzione del cimitero poi con un calcolo matematico si può arrivare ai

costi per cappella, tomba etc. Propone di procedere all'approvazione del Regolamento in un secondo momento dopo una migliore e più serena valutazione delle spese.

Interviene il Sindaco il quale dice di sperare che del regolamento non si voglia fare una battaglia politica. Ribadisce con forza che, approvando il nuovo regolamento si vuole approvare uno strumento che permetta una gestione pubblica del cimitero priva di ogni forma di speculazione. Dichiaro altresì la disponibilità dell'Amministrazione sulla modificazione delle tariffe. Continua il proprio intervento rispondendo ad alcune delle argomentazioni rappresentate dal consigliere Runza durante l'esposizione dell'emendamento da lui presentato. In particolare comunica che giuridicamente non è possibile coinvolgere il Comune di Portopalo nella gestione del cimitero in quanto non è proprietario. C'è stato un tentativo di coinvolgimento dell'Ente, sia nel passato che nel presente, nella compartecipazione ai costi di gestione del cimitero ma non c'è stata nessuna risposta.

In merito alla possibilità di stabilire un costo unitario per mq. per le concessioni dice che non è possibile perché ci sono dei valori nominali diversi per le tombe e le cappelle per cui è giusto mantenere differenze di costi in base a quello che si vuole costruire sull'area in concessione. Infine ribadisce che il Consiglio ha la competenza per diminuire o aumentare le tariffe e, riferendosi agli interventi dei consiglieri Tuminello e Ristuccia, comunica che si procederà a un censimento delle tombe per avere una foto della situazione reale ma questo non incide sulle tariffe semmai, su di esse incide la spesa annua di manutenzione per garantire un certo decoro del cimitero, che ad oggi si aggira all'incirca intorno ai settanta/ottantamila euro escluso il costo del personale e quello dell'energia elettrica ed eventuali interventi straordinari come l'intervento del 2014 in tutto il cimitero in seguito al furto dei cavi elettrici.

A questo punto il consigliere Ristuccia chiede al geom. Malandrino il numero dei loculi del cimitero e dopo aver fatto i conti ribadisce che all'incirca ogni anno ci sarà un introito di 400.000,00 di gran lunga superiore per cui fa notare che c'è speculazione.

Interviene il consigliere Quartarone il quale dichiara che in questo momento si sarebbe aspettato di dover parlare di ampliamento del cimitero e non di dover approvare un regolamento che, a suo parere, con "il balzello delle manutenzioni", va solo a mettere nuove tasse per i cittadini. A questo punto fa un confronto con le tariffe del vecchio regolamento e fa rilevare che gli aumenti sono esagerati anche in considerazione della diminuzione della durata delle concessioni che si propone con il nuovo regolamento. Fa rilevare che ogni anno ci sarà un introito di circa 450.000,00 euro e questo a suo parere evidenzia che non è vero che non c'è speculazione ma si stanno mettendo delle nuove tasse ai cittadini che in questo momento hanno difficoltà anche per pagare l'acqua. Ricorda infine che per fare cassa non bisogna mettere nuove tasse ai cittadini ma occorre fare la riscossione delle entrate attraverso il Comune facendo funzionare l'ufficio Tributi come da diverso tempo chiede all'Amministrazione. Propone di non approvare il regolamento, di rivederlo, di ritirarlo per migliorarlo o in alternativa di adeguare le tariffe, allegate al regolamento, all'aumento in percentuale dell'indice ISTAT.

Viene concessa la parola al consigliere Tuminello il quale si dichiara d'accordo a regolamentare e adeguare il cimitero. Un nuovo regolamento è un atto dovuto e da fare ma per uscire dal dubbio è necessario approvare un regolamento che nasca da dati di fatto certi, da costi, da numeri perché se questo non c'è si va ad approvare qualcosa di non veritiero e nel regolamento ci sono troppi punti da chiarire.

Il responsabile di P.O. geom. Malandrino dichiara che il nuovo regolamento si può andare ad approvare indipendentemente dal tariffario e a suo parere l'approvazione di un nuovo

regolamento è necessaria ed indispensabile perché quello esistente è troppo vecchio. Per quanto riguarda il tariffario dichiara che si tratta di un discorso diverso e si può andare a discutere per essere sottoposto a modifiche. Quindi per dimostrare che non c'è speculazione fa notare che comprare un'area per la costruzione di una tomba biposto e costruirla all'incirca viene a costare quanto prendere in concessione due loculi del colombario.

L'assessore Scala riprende con degli esempi l'intervento del geom Malandrino e ribadisce che l'indicatore lo stabilisce l'importo per l'acquisto del singolo loculo del colombario.

Il consigliere Ristuccia ribadisce la necessità di votare successivamente il regolamento dopo che è stato studiato attentamente.

Interviene il consigliere Fronterré il quale chiede al Sindaco se i soldi che si ricaveranno con questo nuovo regolamento saranno vincolati al cimitero o potranno essere trasferiti.

Il Sindaco assicura che i soldi rimarranno vincolati per il cimitero. Quindi risponde all'intervento del consigliere Quartarone dichiarando di voler fare l'ampliamento del cimitero per poter andare incontro alle numerose richieste da parte dei cittadini, ma occorre la totale copertura finanziaria. In riferimento alla costruzione del nuovo colombario dichiara "Anche per il nuovo colombario occorre l'intera copertura finanziaria senza la quale non è possibile procedere con la gara di appalto. Io sono un fermo sostenitore della partita di giro, tuttavia nel caso specifico del nuovo colombario abbiamo inviato le lettere a coloro che si trovano in graduatoria chiedendo la disponibilità a versare in cauzione il 50% delle somme della concessione e poi successivamente il primo SAL per il 30% e la parte restante a saldo all'atto della consegna. Tuttavia solo il 20% delle istanze inoltrate dall'ufficio ha avuto un positivo riscontro. Per cui a questo punto occorre revocare la vecchia graduatoria, fatte salve le risposte di riscontro pervenute, e indire un nuovo bando per redigere una graduatoria più attinente alle eventuali esigenze e richieste. Tale discorso vale ancora di più per l'ampliamento del cimitero, per il quale o si procede con un project financing (su cui sono stato e rimango politicamente contrario) o con la partita di giro, per la quale per avere concreta efficacia, visto che per indire la gara di appalto occorre avere la piena disponibilità della copertura finanziaria, occorre adeguare il Regolamento: ecco la necessità reale del presente Regolamento comunale". Dichiara che si potrebbe ricorrere ad un project financing e ci sono state varie proposte. Sicuramente sarebbe più facile ricorrervi ma è una soluzione che non vuole adottare e, per evitare qualsiasi tipo di speculazione, vuole fare l'ampliamento ricorrendo ad una gestione pubblica, con regolare gara. Con gli introiti previsti dal nuovo regolamento si possono trovare le somme per andare a coprire i costi per la lottizzazione, per l'individuazione delle aree ed i costi di urbanizzazione. Si potrebbe intervenire utilizzando la partita di giro.

A termine del suo intervento il Sindaco dichiara che si potrebbe approvare il regolamento e poi rimandare l'approvazione delle tariffe ad un'altra seduta consiliare previa discussione di tutti i consiglieri comunali. Avendo il nuovo regolamento è possibile avviare il meccanismo per la costruzione di un nuovo colombario.

Il consigliere Tuminello ribadisce le osservazioni fatte precedentemente e l'opportunità di slittare di qualche settimana l'approvazione del regolamento che ha una importanza rilevante per tutta la cittadinanza.

Interviene il consigliere Buggea il quale chiede al Presidente una sospensione della seduta per 5 minuti.

Il Presidente indice la votazione palese per alzata e seduta per l'approvazione della proposta di sospensione della seduta che viene approvata all'unanimità di voti favorevoli dei 12 consiglieri presenti e votanti. Sono le ore 22,00.

Dopo la sospensione chiede la parola il consigliere Campo il quale propone che venga stralciato il piano tariffario dalla proposta, venga posto ai voti solo il regolamento e il piano tariffario venga esaminato in una successiva seduta.

Chiede la parola il consigliere Fronterre il quale specifica che la decisione di stralciare il piano tariffario non è stata presa perché si reputano sbagliate le tariffe ma solo perché si vuole permettere il confronto con le altre forze politiche che hanno espresso osservazioni che nascono da un'angolatura politica diversa.

Il Presidente indice la votazione palese per alzata e seduta per l'approvazione della proposta del consigliere Campo che viene approvata all'unanimità di voti favorevoli dei 12 consiglieri presenti e votanti.

Dopo la sospensione il consigliere Ristuccia dà lettura di una serie di emendamenti al regolamento (Allegato "C") proposti da lui e dal consigliere Tuminello su cui si svolge un approfondito dibattito su ciascuna proposta.

Alle ore 23,15 escono i consiglieri Quartarone e Petralito. Presenti n. 10

Non ci sono altri interventi in aula per cui il Presidente prima di procedere alla votazione per l'approvazione degli emendamenti proposti comunica che non sarà sottoposto a votazione quello presentato dal consigliere Runza in quanto riguarda il piano tariffario e quindi risulta superato dalla proposta fatta dal consigliere Campo appena approvata.

A questo punto il Presidente procede alla votazione palese per alzata e seduta per l'approvazione dell'emendamento proposto da alcuni consiglieri e letto dal consigliere Fronterre che viene approvato all'unanimità dei voti favorevoli dei 10 consiglieri presenti e votanti.

Si passa alla votazione palese alla votazione palese per alzata e seduta per l'approvazione degli emendamenti proposti dai consiglieri Tuminello e Ristuccia e letti dal consigliere Ristuccia. Gli emendamenti vengono approvati all'unanimità di voti favorevoli dei 10 consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente procede alla votazione del regolamento così come emendato che viene approvato all'unanimità dei voti favorevoli dei dieci consiglieri presenti e votanti

Sulla scorta del risultato della eseguita votazioni palesi superiormente riportate, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione che di seguito si riporta con gli emendamenti approvati:

Il Responsabile del Settore VI, geom. Corrado Malandrino

La polizia mortuaria riguarda tutte quelle attività connesse alla morte di una persona, si tratta di un insieme di norme di diverso livello gerarchico che disciplinano le pratiche

funerarie successive all'evento morte, di regole per il trasporto funebre e di accoglimento nei cimiteri.

I principali Enti attori delle procedure di polizia mortuaria sono i Comuni e le Aziende Sanitarie, e pertanto il termine di "*Polizia*" va inteso in senso amministrativo, ovvero come insieme di funzioni di controllo e vigilanza esercitate da pubbliche autorità, e non quale attività di pubblica sicurezza.

Le fonti che disciplinano la materia mortuaria sono diverse e di differente livello gerarchico, il testo base a livello nazionale rimane il Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.D.R. n.285 del 10 settembre 1990, che disciplina le denunce di morte e gli accertamenti dei decessi con i dovuti richiami all'ordinamento dello stato civile, che norma il periodo di osservazione dei cadaveri e gli obitori, che stabilisce i requisiti necessari per il trasporto dei cadaveri, che disciplina le concessioni delle sepolture private, che dà disposizioni generali sul funzionamento, costruzione, e pianificazione territoriale dei cimiteri. Tale Regolamento attribuisce alla competenza del Sindaco la disciplinare di orari, percorsi e modalità dei trasporti funebri, luogo e modalità per la sosta dei cadaveri in transito, che viene, solitamente, attuata attraverso Ordinanza sindacale.

Considerato che la polizia mortuaria viene regolamentata a livello locale mediante l'approvazione di uno specifico regolamento di polizia mortuaria da parte del Consiglio Comunale;

-che in merito al riparto delle competenze, il Comune ha competenza in ambito di funzioni obitori, trasporto funebre e sepoltura, autorizzazioni all'effettuazione del servizio di onoranza funebre, costruzione gestione manutenzione ed ampliamento del cimitero, gestione dei rapporti derivanti da sepolture private su aree date in concessione;

-che nell'ambito delle competenze comunali molta attenzione viene rivolta alle funzioni dei diversi organi comunali in quanto il D.P.R. n.285/90 è stato elaborato senza tenere conto delle modifiche di competenza di cui alla legge n.142/90 sull'ordinamento degli Enti Locali, e delle successive normative che hanno introdotto il principio delle separazioni tra organi politici, competenti per gli atti di indirizzo e di controllo, e i dirigenti, competenti per gli atti di gestione;

-che per tali motivazioni con la deliberazione della G.M. n.161 del 26.09.2016 si è ritenuto adottare un nuovo **Regolamento Locale di Polizia Mortuaria**, demandando la relativa approvazione al Consiglio Comunale avendone la competenza in merito, e ciò al fine di dotare la cittadinanza, gli operatori del settore e gli uffici di uno strumento più attuale, che sia effettivamente rispondente al quadro normativo vigente, e soprattutto con l'intento di fare

chiarezza nell'attribuzione delle competenze in quanto il vigente Regolamento assegna ancora in modo generico molte attività alla competenza del Sindaco, mentre in realtà, in conseguenza di numerose modifiche normative, tutto ciò che riguarda la gestione è diventato di competenza dirigenziale

Per quanto sopra riportato e ritenuto di dovere approvare il nuovo **Regolamento Locale di Polizia Mortuaria**, redatto con riferimento al vigente quadro normativo in merito e quindi anche con l'intento di fare chiarezza nell'attribuzione delle competenze. Inoltre, visto che il testo attuale fissa la durata delle concessioni in anni 99 (novantanove), si è ritenuto, fatto salvo lo stato giuridico di tutte le concessioni effettuate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, di ridurre la durata delle concessioni in anni 50 per tutte le sepolture private (*tombe biposto, tombe di famiglia e cappelle gentilizie*) ed in anni 40 per i loculi in colombario. Allo stesso modo, visto che l'attuale Tariffario per il rilascio e/o aggiornamento delle Concessioni nonché per il rilascio delle autorizzazioni amministrative non risulta aggiornato dall'anno 2001, si è ritenuto adeguarlo apportando delle sostanziali modifiche.

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare l'allegato "**Regolamento Locale di Polizia Mortuaria**";
- di approvare l'allegato **Tabella A) Tariffario**;
- di trasmettere copia del presente Regolamento al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, al Responsabile del Settore V "Urbanistica", al Responsabile del Settore XI "Entrate", ed all'ASP territorialmente competente;
- dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi di legge e diverrà esecutiva trascorsi i quindici giorni consecutivi della sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.10 delle preleggi;

Il Responsabile del Settore VI
(geom. Corrado Malandrino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Settore VI "*Lavori Pubblici*" recante il numero provvisorio n.66 del 29.09.2016 superiormente riportata;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 5 del 05.10.2016;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare con verbale n. 7 del 05.10.2016;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.63 del 11-10-2016 COMUNE DI PACHINO

Preso atto della proposta del consigliere Campo di stralciare il piano tariffario dalla proposta per esaminarlo in una successiva seduta e di porre ai voti solo il regolamento, approvata all'unanimità di voti favorevoli dei 12 consiglieri presenti e votanti;

Preso atto della dichiarazione del Presidente di non sottoporre a votazione l'emendamento proposto dal consigliere Runza in quanto riguarda il piano tariffario e quindi risulta superato dalla proposta fatta dal consigliere Campo appena approvata;

Preso atto dell'emendamento proposto da alcuni consiglieri (Allegato "A") approvato con i voti favorevoli dei 10 consiglieri presenti e votanti allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto degli emendamenti proposti dai consiglieri Ristuccia e Tuminello (Allegato "C") approvati con i voti favorevoli dei 10 consiglieri presenti e votanti allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che tale proposta è meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di approvare l'allegato "Regolamento Locale di Polizia Mortuaria" con gli emendamenti di cui agli allegati "A" e "C" ;
- di dare mandato al responsabile del VI settore di apportare le modifiche/integrazioni al regolamento in oggetto come da emendamenti proposti e di cui agli allegati "A" e "C" e di provvedere alla trasmissione del nuovo elaborato all'ufficio di Segreteria generale per la conservazione degli atti.

Alle ore 23,20 entra il consigliere Quartarone. Presenti n. 11

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL CONSIGLIERE ANZIANO


IL PRESIDENTE

VICE SEGRETARIO

RISTUCCIA FRANCESCO

BORGH SALVATORE

Dott. BLUNDO VINCENZO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno

Data, 21 OTT 2016

21 OTT 2016

VICE SEGRETARIO
Dott. BLUNDO VINCENZO




Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Li,

7 NOV 2016
IL MESSO COMUNALE

21 OTT 2016 5 NOV 2016
VICE SEGRETARIO
Dott. BLUNDO VINCENZO



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 03/12/1991, TRASCORSI I DIECI GIORNI DALL'INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE

PACHINO, LI 31 OTT 2016

VICE SEGRETARIO
BLUNDO VINCENZO





Allegato "A"
delibera P.E. 63/2016

CONSIGLIO COMUNALE DI PACHINO
SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2016

OGGETTO: EMENDAMENTO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Visto il regolamento in oggetto, considerata la necessità di differenziare la durata delle concessioni, in relazione alla tipologia, con la presente nota si propone di emendare l'art. 56, comma 2, punto b)

sostituendolo con la seguente proposizione:

"b) per i loculi in Colombario in anni 30 (trenta);"

Pachino, 10 Ottobre 2016

i consiglieri

Handwritten signatures of council members, including the name Giuseppe Goy.

non votato e non discussa perché
in consiglio e stato votato lo statuto del testamento
12
degli atti P.P. 63/ps

Emendamenti al Regolamento Locale di Polizia Mortuaria

PREMESSA:

Il Comune e' obbligato dalla legge a garantire servizi cimiteriali ai propri cittadini RESIDENTI con proprio impianto cimiteriale o tramite costituzione di apposito consorzio con altri Comuni Viciniori. Ora, tenuto conto che i Cittadini appartenenti al Comune di Portopalo di Capo Passero quando questo era frazione del Comune di Pachino, sono quasi tutti concessionari di aree cimiteriali nel nostro cimitero e poichè il Regolamento insieme al tariffario devono essere rispettati anche da questi cittadini sarebbe opportuno prevederne quanto meno la pubblicazione anche all'Albo Pretorio del Comune di Portopalo di Capo Passero. Sarebbe interessante, a tal proposito, coinvolgere anche il Comune di Portopalo al fine di partecipare alle spese di gestione in modo proporzionale ai residenti o alle concessioni tramite la Formula "Consortile", in quanto i costi di gestione non possono ricadere solo sui Pachinesi.

I servizi da garantire per legge ai cittadini residenti non possono prevedere costi speculatori, cioè non si può fare cassa con tariffe esorbitanti soprattutto per quanto concerne le concessioni cimiteriali infatti il Tariffario al punto 1 recita:

" 1)- Costo per le concessioni aree cimiteriali

Il costo per la concessione delle aree cimiteriali per qualsiasi tipologia di sepolcro non può essere inferiore ai costi che il Comune sostiene per l'acquisizione delle aree private, la loro urbanizzazione, la realizzazione degli impianti idrici, elettrici, fognari e delle stradelle varie"

Di quanto sopra appare chiaro che il Comune non può fare alcun riferimento al numero di loculi che il privato cittadino realizzerà nel sepolcro ma solo ai mq. di area concessa, stabilendo il costo al metro quadrato uguale per tutte le tipologie di sepolcri avendo cura di quantificarne il valore non con il principio della vendita ma con quello della concessione. Se il costo del terreno compresi i costi di urbanizzazione è pari a €.100,00 al cittadino non si può chiedere per la concessione la somma di €.200,00 sarebbe come speculare sui defunti. Per lo stesso principio non può essere richiesto un prezzo al mq. diverso per diverse tipologie di sepolcri in quanto l'area viene concessa con lo stesso fine cioè edificare sepolcri.

Per quanto sopra, si propone il seguente emendamento con le modifiche tariffarie appresso elencate:

Al punto 2) del tariffario "importi stimati" per qualsiasi tipologia di sepolcro prezzo stimato €. 400,00 al metro quadrato e comunque pari e non superiore al prezzo di acquisto del terreno;

Al punto 5)- Aggiornamenti dell' intestazione della concessione - € 100,00

Al punto 6)- Deposito cauzionale per tumulazione provvisoria in sepoltura di estranei -senza alcuna modifica a quello già esistente € 541,76 da versare alla tesoreria Comunale a mezzo c.c.p.

Al punto 7) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario - € 20,00 da versare alla tesoreria Comunale a mezzo c.c.p.

Al punto 8) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano state conviventi con i concessionari - € 20,00 da versare alla tesoreria Comunale a mezzo c.c.p.

Al punto 9) Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per i loculi in colombario - €.40,00 annue per ogni singolo loculo;


Il punto 10) soppresso.

Al punto 11) Autorizzazione amministrativa di durata annuale all'esecuzione di lavori all'interno del cimitero (con esclusione della costruzione del proprio sepolcro) - €.250,00.

Pachino, 11/10/2016

Il consigliere comunale

dott. Alessandro Runza



Il sottoscritto Consigliere Comunale Riccardo Francesco e
Giannello Giuseppe, ai sensi di quanto previsto dal
Regolamento vigente del Consiglio Comunale, proponiamo
i seguenti emendamenti al testo della proposta di modifica
del Regolamento di Polizia Municipale:

- Art. 6 - comma 2:
aggiungere all'ultimo capoverso la seguente dicitura:
"il trasporto delle sabbie destinate all'immersione,
l'immersione in campo comune e la cremazione per
i soggetti non obbietti".

- Art. 57 - comma 4; punto c, relativamente alla
formazione delle graduatorie di merito, aggiungere la
seguente dicitura: "previa verifica delle sussistenze
dei requisiti esistenti all'atto della presentazione
dell'istanza".

- Art. 57 - comma 7: all'ottavo rigo, dopo le
parole "alla riappropriazione del bene" la frase
"senza che l'originario richiedente possa vantare
l'esercizio o restituzione degli accordi già
versati a qualsiasi titolo" viene sostituita
con la frase: "all'originario richiedente versando
per tutti gli accordi già versati previa restituzione
di una somma, a titolo di penale, pari al
30 0/0 dell'intera somma dovuta per la
concessione".

- Art. 65 - comma 3: aggiungere "confidenzialmente"
alle bozze dei servizi unitari

Giannello
Riccardo



Città di Pachino
Provincia di Siracusa



UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

REGOLAMENTO LOCALE DI POLIZIA MORTUARIA



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



SOMMARIO

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 1	Oggetto del Regolamento di Polizia Mortuaria	Pag.	3
ART. 2	Funzioni Comunali		3
ART. 3	Responsabilità		4
ART. 4	Competenze del Sindaco		4
ART. 5	Competenze del Responsabile dei Servizi Cimiteriali		5
ART. 6	Servizi gratuiti e a pagamento		5
ART. 7	Atti a disposizione del pubblico		5
ART. 8	Denuncia dei decessi		6

CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO -

ART. 9	Deposito di osservazione e obitorio	Pag.	7
ART. 10	Istituzione sale private per il commiato		8
ART. 11	Attività funebre		9

CAPO III - FERETRI -

ART. 12	Deposito della salma nel feretro	Pag.	9
ART. 13	Verifica e chiusura feretri		10
ART. 14	Feretri per inumazione- tumulazione- cremazione- trasporti		10
ART. 15	Fornitura gratuita dei feretri		11
ART. 16	Piastrina di riconoscimento		12

CAPO IV -TRASPORTI FUNEBRI

ART.17	Trasporto e percorso	Pag.	12
ART.18	Orario dei trasporti		13
ART.19	Norme generali per i trasporti		14
ART.20	Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività		14
ART.21	Riti religiosi		15
ART.22	Trasferimento di salme senza funerale		15
ART.23	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione		15
ART.24	Trasporti in luogo diverso dal Cimitero		16
ART.25	Trasporti all'estero o dall'estero		16
ART.26	Trasporto di ceneri e resti mortali		17



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



ART.27	Rimessa delle auto funebri	17
--------	----------------------------	----

TITOLO II

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART.28	Servizio di seppellimento	Pag. 17
ART.29	Disposizioni generali - Vigilanza	17
ART.30	Reparti speciali nel Cimitero	18
ART.31	Ammissione al Cimitero	18

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART.32	Disposizioni generali	Pag. 19
ART.33	Piano Regolatore Generale	19

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART.34	Inumazione	Pag. 20
ART.35	Cippo	21
ART.36	Tumulazione	21
ART.37	Tumulazione provvisoria	21

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART.38	Esumazioni ordinarie	Pag. 22
ART.39	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	23
ART.40	Esumazioni straordinarie	23
ART.41	Estumulazione	24
ART.42	Esumazioni ed estumulazione gratuite e a pagamento	24
ART.43	Raccolta resti mortali	25
ART.44	Oggetti da recuperare	25
ART.45	Disponibilità dei materiali	25

CAPO V - CREMAZIONE

ART.46	Crematorio	Pag. 26
ART.47	Urne Cinerarie	26

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

ART.48	Orario	Pag. 27
--------	--------	---------



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



ART.49	Disciplina dell'ingresso	27
ART.50	Divieti speciali	28
ART.51	Riti funebri	29
ART.52	Epigrafi-monumenti-ornamenti sulle tombe e nei Campi	29
ART.53	Fiori e piante ornamentali	29
ART.54	Materiali ornamentali	29

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE -

ART.55	Sepulture private	Pag. 30
ART.56	Durata delle Concessioni	31
ART.57	Modalità di Concessione	32
ART.58	Uso delle Sepulture private	34
ART.59	Manutenzione	35
ART.60	Costruzione dell'Opera Termini	35

CAPO II - DIVISIONI – SUBENTRI – RINUNCE –

ART.61	Divisioni – subentri	Pag. 36
ART.62	Rinuncia a concessione di loculi	37
ART.63	Rinuncia a concessione di manufatti costruiti dal comune	37

CAPO III - REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE –

ART.64	Revoca	Pag. 37
ART.65	Decadenza	38
ART.66	Provvedimenti conseguenti la decadenza	39
ART.67	Estinzione	39

TITOLO IV

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI -

ART.68	Accesso al Cimitero	Pag. 39
ART.69	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e...	40
ART.70	Responsabilità – deposito cauzionale	41
ART.71	Recinzione – materiali di scavo	41
ART.72	Introduzione e deposito di materiali	42
ART.73	Orario di Lavoro	42
ART.74	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti	42
ART.75	Vigilanza sulle costruzioni	42
ART.76	Obblighi e divieti per il personale del Cimitero	43



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI -

ART.77	Funzioni – Licenza	Pag.	43
ART.78	Divieti		44

TITOLO V

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE -

ART.79	Mappa	Pag.	44
ART.80	Annotazioni in mappa		45
ART.81	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali		45
ART.82	Schedario dei defunti		45
ART.83	Scadenziario delle Concessioni		46

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI -

ART.84	Efficacia delle disposizioni	Pag.	46
ART.85	Cautele		46
ART.86	Concessioni pregresse		47
ART.87	Sepulture private a tumulazione –pregresse		47
ART.88	Riuso dei loculi e tombe Biposto		47
ART.89	Smaltimento dei rifiuti cimiteriali		48
ART.90	Entrata in vigore		48
ART.91	Tariffe		48

Il Responsabile del Settore VI
(geom. C. Malandrino)



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



PREMESSE

La polizia mortuaria riguarda tutte quelle attività connesse alla morte di una persona, si tratta di un insieme di norme di diverso livello gerarchico che disciplinano le pratiche funerarie successive all'evento morte, di regole per il trasporto funebre e l'accoglimento nei cimiteri. Questo insieme di norme unisce profili strettamente amministrativi con profili di carattere igienico – sanitario. I principali Enti attori delle procedure di polizia mortuaria sono infatti i Comuni e le Aziende Sanitarie, e pertanto il termine di "polizia" va inteso in senso amministrativo, ovvero come insieme di funzioni di controllo e vigilanza esercitate da pubbliche autorità, e non quale attività di pubblica sicurezza.

Le fonti che disciplinano la materia mortuaria sono diverse e di differente livello gerarchico, il testo base a livello nazionale rimane il Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.D.R. n.285 del 10 settembre 1990. Tale Regolamento disciplina le denunce di morte e gli accertamenti dei decessi con i dovuti richiami all'ordinamento dello stato civile, norma il periodo di osservazione dei cadaveri e gli obitori, stabilisce i requisiti necessari per il trasporto dei cadaveri, disciplina le sepolture private, e dà disposizioni generali sul funzionamento, costruzione, pianificazione territoriale dei cimiteri. Lo stesso Regolamento attribuisce alla competenza del Sindaco la disciplina di orari, percorsi e modalità dei trasporti funebri, luogo e modalità per la sosta dei cadaveri in transito, che viene, solitamente, attuata attraverso Ordinanza sindacale.

La polizia mortuaria viene regolamentata a livello locale mediante l'approvazione di uno specifico regolamento di polizia mortuaria da parte del Consiglio Comunale.

In merito al riparto delle competenze, il Comune ha competenza in ambito di funzioni obitori, trasporto funebre e sepoltura, autorizzazioni all'effettuazione del servizio di onoranza funebre, costruzione gestione manutenzione ed ampliamento del cimitero, gestione dei rapporti derivanti da sepolture private su aree date in concessione. Si evidenzia che i cimiteri appartengono al demanio comunale ai sensi dell'art.824 del codice civile, e gli stessi sono soggetti al regime di tale categoria di beni pubblici e sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Nell'ambito delle competenze comunali molta attenzione viene rivolta alle funzioni dei diversi organi comunali in quanto il D.P.R. n.285/90 è stato elaborato senza tenere conto delle modifiche di

competenza di cui alla legge n.142/90 sull'ordinamento degli Enti Locali, e delle successive normative che hanno introdotto il principio delle separazioni tra organi politici, competenti per gli atti di indirizzo e di controllo, e i dirigenti, competenti per gli atti di gestione (*vedi anche legge Bassanini*).

La scelta di proporre uno nuovo Regolamento nasce proprio dall'esigenza di dotare la cittadinanza, gli operatori del settore e gli uffici di uno strumento più attuale, che sia effettivamente rispondente al quadro normativo vigente, e soprattutto con l'intento di fare chiarezza nell'attribuzione delle competenze. Il testo attuale assegna ancora in modo generico molte attività alla competenza del Sindaco, mentre in realtà, in conseguenza di numerose modifiche normative, tutto ciò che riguarda la gestione è diventato di competenza dirigenziale (*l'attuale Regolamento locale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.104 del 16.09.1998 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n.18 del 17.03.2003, e successivamente integrato per l'inserimento degli articoli 7bis -Istituzione sale private per il Commiato - e 7ter - Attività funebre - con recente deliberazione del consiglio comunale n.28 del 13.06.2013, stabilisce ancora che le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, così come anche che gli aggiornamenti delle concessioni sono attribuite mediante recepimento delle richieste dei cittadini da parte della Giunta Municipale*).



Città di Pachino

Provincia di Siracusa



TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Ogni persona ha il diritto di essere sepolta e di scegliere la pratica funeraria della inumazione o della tumulazione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e delle prescrizioni del presente regolamento.
3. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgere secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

ART. 2

FUNZIONI COMUNALI

1. Le funzioni comunali in materia di polizia mortuaria si distinguono in funebri, cimiteriali e di cremazione.

2. Le funzioni funebri comprendono le gestione dei depositi di osservazione e della camera mortuaria, il trasporto funebre ed i trattamenti sul cadavere connessi allo stesso trasporto, le operazioni materiali di inumazione e tumulazione.
3. Le funzioni cimiteriali riguardano l'esumazione, l'estumazione, la traslazione dei feretri, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'ampliamento dei cimiteri e dei relativi impianti, le concessioni cimiteriali.
4. Per le funzioni di cremazione si rinvia al Capo IV Cremazione del presente regolamento

ART. 3

RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose , sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Spettano al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, ai sensi dell'art.51 del D.P.R. n.285/90
2. Il Sindaco con Ordinanza determina :
 - l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - l'orario per il trasporto dei cadaveri, i percorsi consentiti, le modalità di sosta delle auto funebri, il luogo e le modalità di sosta dei cadaveri in transito, nonché i giorni di interruzione dell'attività funebre tenendo conto della opportunità di non sospendere i servizi succitati per più di due giorni consecutivi
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al punto precedente il Sindaco si avvale dell'ASP competente per territorio per la tutela degli interessi igienico-sanitari

ART. 5

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali è competente alla stipula degli atti di concessione ed al rilascio delle autorizzazioni comunali in materia funeraria e cimiteriale disciplinate dal D.P.R. n.285/90 e della normativa regionale ed esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle norme di legge e delle previsioni del presente Regolamento.
2. I servizi di polizia mortuaria sono gestiti nelle forme individuate dalla normativa vigente

ART. 6

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. I servizi gratuiti sono:
 - la visita necroscopica;
 - il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - l'uso della cella frigorifera comunale;
 - la dispersione delle Ceneri in Cinerario comune;
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art.32 comma 2, lettera g) della Legge 08/06/1990 n.142, può individuare di volta in volta particolari servizi da erogare in forma gratuita;
4. Tutti gli altri servizi sono a pagamento .

ART. 7

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'Ufficio cimiteriale, è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, nel cimitero:
 - l'orario di apertura e chiusura;
 - copia del presente regolamento;

- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di scadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico.

ART. 8

DENUNCIA DEI DECESSI

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso :
 - da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata dal decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
 - dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in un Ospedale, Collegio, Istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su modulo dell'ufficio, deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'articolo 140 del R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile.
4. Il Sindaco, o per esso l'Ufficiale di Stato Civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.
5. In caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presenta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare unicamente la scheda ISTAT.
6. Avvenuto il decesso nel territorio comunale, il Comune deve trasmettere copia della scheda di morte, entro trenta giorni, alla ASP, la quale invierà copia della scheda di morte all'ASP della residenza del deceduto, se diversa, al fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti.
7. Il registro con l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte deve essere tenuto presso il servizio di Igiene Pubblica dell'ASP.
8. Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è di 24 ore, nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente è di 48 ore.

9. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima delle 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore; sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva-diffusa.
10. I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.

CAPO II DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 9

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e dell'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero comunale.
2. Osservazione :
 - di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - di salme di persone morte a seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
3. Obitorio :
 - osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie, accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo;
 - deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria, trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
4. L'ammissione nel "deposito di osservazione" (*camera mortuaria*) o nell'obitorio, è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
6. Le salme di persone morte di malattia infettive diffuse, o sospettate tali, sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente di Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

ART. 10

ISTITUZIONE SALE PRIVATE PER IL COMMIATO

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento della attività funebre possono realizzare e gestire i servizi per il commiato.
2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso la pubblica via, le abitazioni, le strutture sanitarie di ricovero o di cura, è rilasciata dal Comune ai soggetti già autorizzati allo svolgimento di attività funebre a condizione che:
 - la sala, provvista di tutte le autorizzazioni Igienico Sanitarie, deve essere adeguatamente illuminata, ventilata e dotata dei requisiti previsti dall'art. 65 comma 2 del D.P.R. 285/1990 e dei requisiti minimi strutturali e impiantistici di cui all'allegato 1 al D.P.R. 14 gennaio 1997 ivi compreso l'impianto di illuminazione di emergenza;
 - il Servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura, e deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori;
 - il Servizio mortuario deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi :
locale osservazione/sosta salme, camera ardente, locale preparazione personale, servizi igienici per il personale, servizi igienici per i parenti, sala per onoranze funebri al feretro;
 - il Servizio mortuario deve essere dotato dei requisiti minimi impiantistici, quali condizionamento ambiatale che assicuri le caratteristiche igrometriche della temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme, umidità relativa 60% +/- 5, ricambi aria/ora esterna 15 v/h;
 - durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza per il rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma;
3. L'impresa funebre che esegue il trasferimento ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
4. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, chiuso in cassa.

6. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio avvalendosi dell'A.S.P. per quanto riguarda le competenze igienico – sanitarie.
7. Il gestore della sala per il commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi di commiato.
8. La sala del commiato può essere aperta, per lo svolgimento dei servizi, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; in detta sala possono essere celebrati riti funebri diversi da quelli cattolici, pertanto nella sala possono essere allocati oggetti sacri consoni al rispetto delle diverse etnie religiose.

ART. 11

ATTIVITA' FUNEBRE

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, le seguenti prestazioni :
 - disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'ex articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, giusto Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
 - fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale;
 - trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa umane; per il trasporto di cui al presente punto l'impresa che svolge attività funebre deve disporre di Carro Funebre, regolarmente collaudato dall'ASP competente, e di regolare Rimessa provvista di tutte le autorizzazioni Sanitarie.

CAPO III FERETRI

ART. 12

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto

nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASP detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 13

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASP, o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 14. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 14

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) **per Inumazione** (*seppellimento in terra*) :
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n.285
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni, o estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) **per Tumulazione** (*seppellimento in loculo*) :
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna e l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990;
 - c) **per Trasferimento** :
 - da Comune a Comune con percorso superiore a Km. 100, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché gli artt. 27-28 e 29 del D.P.R. 285/1990 se il trasporto è da o per l'estero;
 - d) **per Trasporto** :

- da Comune a Comune, con percorso inferiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 285/1990;

e) per Cremazione :

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) là dove il trasporto si esegua entro i Km. 100 dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) ogni altro caso;

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASP, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura e cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASP competente del Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
8. Per le caratteristiche costruttive per le bare, per i trasporti funebri oltre una certa distanza, per le valvole e per altri dispositivi per fissare o neutralizzare i gas di putrefazione si fa esplicito rinvio dinamico alle indicazioni e cautele descritte al punto nove della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

ART. 15

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, di cui all'art. 13 comma 1 lettera a) ed e) primo capoverso, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, in quest'ultimo caso è fatto salvo il diritto di recupero, anche coatto, delle spese sostenute dal Comune;
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte tramite l'Ufficio dei Servizi Sociali Comunali.

ART. 16

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro, è applicata, a cura e spese dell'impresa funebre, apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ART. 17

TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri, sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del R.D. 18/6/1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli del Vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere il passaggio di un corteo funebre.

5. Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASP vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
6. In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente, anche in luogo privato a chiamata della Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il Comune è tenuto ad accogliere la salma nell'obitorio posto all'interno del Cimitero Comunale.
7. Qualora la Pubblica Autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo del decesso a detti locali è eseguito a cura di imprese funebri e quindi a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto o dei familiari del defunto.
8. Fanno eccezione:
 - i trasporti di prodotti abortivi per i quali è competente l'ASP;
 - i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati per i quali è la Pubblica Autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco.
9. Il trasporto dei cadaveri, si esegue unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
10. Per incaricato del trasporto della salma è da intendersi, il dipendente nella persona fisica o la ditta a ciò commissionata:
 - da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'articolo 115 del R.D. 18/6/1931, n. 773;
 - dal Comune se svolge il servizio pubblico secondo una delle forme prevista dalla legge 8/6/1990, n.142, articolo 22.
11. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'articolo 358 del Codice Penale e il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

ART. 18

ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane, nei percorsi consentiti e, comunque in ogni caso, nell'ambito dell'orario di servizio vigente presso il cimitero.
2. Il carro per il trasporto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata per il trasporto.

ART. 19

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 13. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo con le modalità del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 articolo 32, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto individuato secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro, compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'ordinanza di cui all'articolo 19 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune e da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 20

MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASP prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, di cui all'articolo 5 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, il seppellimento (*inumazione-tumulazione*).
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'ASP, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ART. 21

RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 22

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere dal luogo del decesso al deposito di osservazione e/o all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo, avente caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il parere del Dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'ASP, può anche autorizzare il trasporto presso l'abitazione o in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriore al funerale, sono eseguiti in forma privata.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 23

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato a seguito di domanda da parte degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASP o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 9.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengono richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 13 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui agli artt. 25/1 e 25/2 del D.P.R., 285/1990.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unica ordinanza dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 24

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

ART. 25

TRASPORTO ALL'ESTERO E DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
 - nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento;
 - in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento citato.

ART. 26

TRASPORTO DI CENERI E RESTI MORTALI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli art. 27/28/29 del D.P.R. 285/1990. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

ART. 27

RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'ASP, salva la competenza dell'autorità di Pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 28

SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, il Comune di Pachino provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.
2. In detto cimitero vengono sepolte anche le salme dei cittadini non residenti solo se, in vita, hanno acquisito il diritto in sepolture private ai sensi dell'art. 50 del D.P.,R. 285/1990 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 29

DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione del cimitero, così pure per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni di inumazione di salme, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, le tumulazioni, le traslazioni, le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, le raccolte resti mortali di salme, sono a totale carico dei familiari interessati.
5. Competono esclusivamente al Comune, le operazioni di esumazione alla loro scadenza naturale di dieci anni e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990.
6. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP, controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 30

REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata e dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazioni o in sepoltura privata.

ART. 31

AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salva sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie o aventi titolo, nel cimitero, di sepoltura privata.
3. Sono pure accolti i resti mortali o le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 32

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, (*tombe biposto, tombe di famiglia, cappelle gentilizie e colombari*) ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (*muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.*), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 e dal successivo articolo.

ART. 33

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale adotta un **Piano Regolatore Cimiteriale** che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare del competente servizio dell'ASP.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate protezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura recettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alle domande esistenti e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela ambientale e monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi e zone da destinare a :
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private (*tombe biposto, tombe di famiglia e cappelle gentilizie*);
 - c) campi per la costruzione di colombari;
 - d) campi per la costruzione di cellette ossario;
 - e) campi per la costruzione del cinerario comune.
5. Le delimitazioni degli spazi e delle sepolture previste in essi, devono risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni, in superficie ed in profondità, rapportate alle previsioni del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di tombe biposto, tombe di famiglia e cappelle gentilizie e loculi in colombario.
8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 34

INUMAZIONE

- 1. Le sepolture per inumazione, consistono nel deposito del feretro contenente la salma, in fosse concesse dal Comune al costo di Euro 250,00 e per la durata di anni dieci dalla data di seppellimento della salma.
- 2. le sepolture devono avere una copertura massima di mq. 2,30 (m 1,00xm.2,30).

ART. 35

CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura e spese dei familiari, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile indicante il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, l'installazione di una piccola lapide di marmo sulla quale applicare una foto, e riportare i dati del defunto ivi inumato, assicurandosi che la lapide di marmo venga appoggiata al cippo. E' fatto comunque divieto di ricoprire il cumulo di terra con materiali lapidee di qualsiasi natura e ciò al fine di favorire l'infiltrazione delle acque piovane nella fossa, garantendo la mineralizzazione della salma ivi inumata entro il periodo temporale dei dieci anni dalla inumazione. Eventuali inosservanze del superiore divieto saranno oggetto di comunicazioni e diffide ai familiari del defunto al fine di provvedere con immediatezza alla rimozione dei materiali apposti.
4. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 36

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, di cassette contenenti i resti mortali o urne cinerarie, sepolte in opere murarie, costruite dal Comune e date in concessione ai privati, od ai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al successivo Titolo III.
3. A far tempo dalla entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt.2,20, altezza mt.0,60 e larghezza mt. 0,80 compresa la parete di chiusura.

ART. 37

TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. A richiesta e previo nulla osta di concessionari di sepolture private o dei loro aventi causa, è consentita la tumulazione provvisoria di salme di estranei al ceppo familiare, previo pagamento di un deposito cauzionale stabilito in tariffa.
2. La tumulazione provvisoria viene ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area cimiteriale allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che debbono effettuare lavori di ripristino di sepolture private;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculi in colombario da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.
3. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori del sepolcro, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà con ordinanza ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata non potrà essere nuovamente tumulata provvisoriamente in altra sepoltura, ma solo in tombe e loculi definitivi o cremata, e previo pagamento dei diritti relativi. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
5. E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 38

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è fissato in anni dieci.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza; possono essere eseguite, con esclusione dei mesi di luglio e agosto, in qualunque periodo dell'anno e comunque dopo un decennio dall'inumazione.
3. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione o mineralizzazione della salma il resto mortale potrà :
 - permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione;

5. E' consentito aggiungere direttamente sui resti mortali particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione o mineralizzazione, in tal caso il tempo di reinumazione viene ridotto da cinque a due anni. Tali sostanze saranno individuate dal personale dell'ASP.

ART. 39

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, autorizzare le operazioni che si svolgono nel cimitero comunale e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massime di esumazioni ordinarie in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno tre mesi prima rispetto alla data di inizio delle operazioni.

ART. 40

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate, può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e comunque, non prima di mesi sei dalla sepoltura della salma, fatte salve eventuali richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi previsti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria il Comune verifica nell'autorizzazione al seppellimento e nella scheda ISTAT presso la competente ASP se la malattia di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASP dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie, sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della ASP o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 41

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni consistono nella esumazione di salme già tumulate e si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con ordinanza del Sindaco e sono quelle che si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni sono eseguite a cure e spese dei concessionari o degli aventi causa.
5. I resti mortali sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi titolo. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione su espressa autorizzazione dei familiari interessati, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio Cimiteri può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e la rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di raccolta di resti mortali se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

ART. 42

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in sepoltura privata, sia la relativa raccolta che la traslazione, è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del

R.D. 23/12/1865 n° 2704 e successive modificazioni trasmettendo al Cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale relativa alle operazioni svolte.

ART. 43

RACCOLTA DEI RESTI MORTALI

1. I resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositati nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 44

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio Cimiteri al momento della richiesta delle operazioni o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto agli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione per un periodo di dodici mesi, informandone mediante notifica gli aventi diritto. Qualora non venissero reclamati decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Per aventi diritto e reclamanti si intendono i concessionari o loro aventi causa, secondo le interpretazioni rese in questo regolamento.

ART. 45

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni se non reclamate da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o estumulazione, passano di proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti alienarli col metodo dell'asta pubblica.

2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per il miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
5. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
7. Le opere aventi valori artistico o storico sono conservati dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ART. 46

CREMATORIO

1. Il Comune non dispone di "*Crematorio*" e conseguentemente per procedere alla cremazione si avvale del crematorio funzionante più vicino.
2. Nel cimitero comunale potrà essere individuata apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio secondo le norme dell'articolo 78 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
3. La cremazione costituisce, al pari dell'inumazione in campo comune, servizio pubblico gratuito ai sensi dell'articolo 12 comma 4 del D.L. 31/8/1987, n. 359 convertito in Legge 29/10/1987, n. 440.
4. Le ceneri sono raccolte in apposita urne cinerarie.
5. Nel caso che il cimitero disponga di apposita area sarà provveduto alla costruzione dell'edificio di cui all'articolo 80 del D.P.R. 1990, n. 285 e del cinerario comune.

ART. 47

URNE CINERARIE

1. L'urna cineraria, sigillata, deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in "cinerario comune".
4. Le "urne cinerarie" possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazioni di cui all'articolo 79 comma 3 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle relative tariffe.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcune delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel "cinerario comune", ove sono raccolte e conservate in perpetuo ed in modo collettivo.

CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 48

ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario, fermo restando l'ora di chiusura non differibile.
3. La visita al cimitero fuori orario, è subordinata al permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali da rilasciarsi in casi eccezionali e per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 49

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel cimitero di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso :
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche e gli invalidi con carrozzelle;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con le caratteristiche del luogo;

- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua (*richiesta di elemosina, raccolta di offerte a scopo di carità*);
 - ai fanciulli di età inferiore ad anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

ART. 50

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la natura del luogo ed in specie:
- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motoveicoli o altri mezzi meccanici;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole o alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, (*in specie con l'offerta di servizi o di oggetti*), distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali e dei proprietari dell'opera da fotografare o filmare;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dagli stessi;
 - n) qualsiasi attività commerciale.

Coloro che trasgrediscono ai punti d) f) e g) sopra riportati, saranno direttamente deferiti all'Autorità Giudiziaria.

2. I divieti predetti si estendono anche al piazzale antistante il cimitero, salvo la vendita di fiori e ceri preventivamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunziasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ART. 51

RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ART. 52

EPIGRAFI, MONUMENTI E ORNAMENTI SULLE TOMBE E NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe o nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, monumenti.
2. Le epigrafi devono essere compilati in lingua italiana.
3. Verranno rimosse le epigrafi nelle quali figurano errori di scrittura.
4. E' vietato l'impiego di barattoli di recupero, da utilizzare come portafiori.
5. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ART. 53

PIANTE E FIORI ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumoli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ART. 54

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati se noti o pubblicata all'ingresso del cimitero e all'albo comunale per un mese perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 55

SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso nei limiti previsti dal Piano regolatore cimiteriale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti di sepolture a sistema di tumulazione, *quali tombe biposto, tombe di famiglia, cappelle gentilizie.*
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare sempre a cura e spese di privati o Enti, *campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività* purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) loculi in colombario;
 - b) cellette ossario;
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è regolata da schema di contratto tipo, ed è stipulata previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali a norma dell'art.824 del codice civile, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o nel caso di Enti e Collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari.
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione.
- e) gli obblighi od oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

ART. 56

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Sono fatti salvi i diritti e la validità per le concessioni già esistenti, sia per quelle rilasciate con diritto di perpetuità, che per quelle rilasciate a tempo determinato così come fissato dall'atto di rilascio, stabilito di anni 99 (novantanove).
2. Per le nuove concessioni che saranno rilasciate dopo l'approvazione del presente regolamento, la durata viene stabilita per come ai successivi punti :
 - a) per le tombe biposto, tombe di famiglia e cappelle gentilizie, in **anni 50** (cinquanta);
 - b) per i loculi in Colombario in **anni 40** (quaranta);
 - c) per le concessioni effettuate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, e quindi con lo stato giuridico della perpetuità, tale diritto resta tale sino alla soppressione del cimitero; *nel caso di soppressione dell'esistente cimitero, nel nuovo cimitero dovrà essere concesso a titolo gratuito un'area di pari superficie a quella concessa in precedenza, ma con le stesse modalità delle nuove concessioni e quindi della durata di anni 50 (cinquanta);*
3. I trasferimenti per atto notarile e/o per successione per le tombe biposto, le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, sono ammessi solo per le concessioni di cui al precedente comma 2 c), che si trasformano a tempo determinato in **anni 50** (cinquanta) in sede di preventivo nulla osta comunale al trasferimento da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo pagamento degli oneri concessori di cui in tariffa da parte del nuovo concessionario.
4. Nel caso di demolizione delle citate sepolture viene mantenuto il diritto d'uso delle aree cimiteriali.

5. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni per un uguale periodo di tempo, previo il pagamento del canone di concessione previsto dalla tariffa vigente al momento del rinnovo.
6. Nel caso in cui i concessionari o loro discendenti in linea retta non richiedano il rinnovo della concessione, il Comune procederà previa Ordinanza Sindacale da notificare agli interessati, allo svuotamento del sepolcro o del loculo mediante raccolta dei resti mortali, alla allocazione di detti resti presso l'Ossario Comunale e alla riassegnazione del loculo o del manufatto a nuovo concessionario.
7. La concessione decorrerà dalla data di notifica al concessionario dell'assegnazione dell'area o del manufatto.

ART. 57

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. I loculi in colombario possono concedersi nel numero massimo di due; in via eccezionale per particolari esigenze può essere concesso un terzo loculo fermo restando che i loculi sono concessi a titolo nominale.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili; la progressività è riferita alla graduatoria delle richieste (*esempio : alla richiesta in graduatoria al numero uno verrà assegnato il loculo numero uno*).
3. La concessione in uso dei loculi di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree ad uso di tombe biposto, tombe di famiglia , cappelle gentilizie e loculi in colombario, è assentita in ogni tempo, secondo le disponibilità, osservando l'ordine della graduatoria dei richiedenti, che verrà formulata secondo i criteri stabiliti con la Delibera Commissariale n. 245 del 01/04/1993, come di seguito riportato :
 - **dare preliminarmente la precedenza assoluta ai:**
 - a) titolari o aventi diritto per la individuazione di una area simile a quella che verrà revocata per la formazione delle stradelle di accesso o di aree per pubblici servizi;
 - b) richiedenti proprietari e/o concessionari di tombe biposto che abbiano uno o due salme di congiunti (*coniuge, figli non sposati, genitori, suoceri*), tumulate in sepolture non di loro proprietà;
 - c) richiedenti proprietari e/o concessionari di tombe di famiglia che abbiano più di due congiunti (*coniuge, figli non sposati, genitori, suoceri*), tumulati in sepolture non di loro proprietà;

- **escludere preliminarmente dalle graduatorie :**
 - a) i richiedenti che direttamente o tramite il proprio coniuge risultassero titolari o contitolari di altre sepolture (*loculi in colombario, tombe biposto, tombe di famiglia, cappelle*) o che abbiano avuto autorizzazione al riuso di una tomba, fatti salvi i casi in cui dagli atti in possesso del Comune venga dimostrato che la concessione avuta era destinata ad accogliere salme di loro congiunti;
- **una volta fatta la selezione preliminare, si procederà alla formazione della graduatoria di merito, secondo i seguenti criteri :**
 - a) assegnando punti 12 (dodici) per ogni anno di età, e punti 1(uno) per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15, secondo l'età del richiedente o del congiunto più anziano, facente parte dello stesso nucleo familiare, da dimostrare con dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia da prodursi nelle forme di legge;
 - b) assegnando punti 24 (ventiquattro) per ogni anno, e punti 2 (due) per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15, dalla data di presentazione della richiesta;
 - c) il calcolo dei punteggi sarà riferito alla data di formazione della graduatoria;
 - d) per la formazione della graduatoria, verrà attribuita una premialità di punti 3000 (tremila) per tutti i residenti nel Comune di Pachino.
- 5. La concessione di loculi in colombario può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al comma quarto, a favore del richiedente avente età superiore ai 65 anni e che dimostri di non avere parenti od affini fino al quarto grado.
- 6. La concessione non può essere fatta a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 7. Per la concessione di loculi in colombario di nuova costruzione dopo l'approvazione del progetto tecnico, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione un deposito cauzionale infruttifero. La concessione sarà subordinata al pagamento del loculo in tre rate di cui, il 50% del costo del loculo in anticipo, il 30% durante la realizzazione dell'opera ed il restante 20% a fine lavori e comunque prima del rilascio della Concessione. Nel caso in cui trascorsi giorni 60 dalla ultimazione lavori, su richiesta dell'Ufficio, il richiedente non adempie al pagamento dell'ultima rata, sarà depennato dagli eventi diritto e si procederà alla riassegnazione del loculo **senza che l'originario richiedente possa vantare risarcimento o restituzione degli acconti già versati a qualsiasi titolo.** Trascorsi trenta giorni dall'avviso di assegnazione senza che il richiedente abbia dato alcuna comunicazione, si intenderà rinunciatario di ogni diritto sulla giacente istanza e si procederà all'assegnazione per scorrimento della graduatoria. In questo caso, il Comune è tenuto solo alla

restituzione del deposito cauzionale infruttifero, eventualmente versato, di cui al primo comma del presente punto 7)

8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma

ART. 58

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo, il diritto d'uso delle sepolture private (*tombe biposto, tombe di famiglia e cappelle funerarie*) è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale fino al terzo grado, dagli affini fino al terzo grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e loro coniugi, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da presentare all'ufficio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di convivenza con titolari della concessione, previsti dal secondo comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari, limitatamente ad una sola persona, va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, dal fondatore del sepolcro, depositata presso l'Ufficio del Cimitero Comunale per essere acquisita agli atti, prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura.
7. Rimangono tassativamente escluse, dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al Titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati, il solo diritto d'uso, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario alla legge è nullo di diritto sin dalla origine.
9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del Cimitero.

ART. 59

MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private (*tombe biposto, tombe di famiglia e cappelle funerarie*) spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia per motivi di sicurezza o igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune (*colombari*), questo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente :
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) la pulizia ordinaria.

ART. 60

COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree destinate alla costruzione di tombe biposto, tombe di famiglia, e cappelle gentilizie, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste nei successivi articoli, **entro 24** (ventiquattro) mesi dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della concessione, fermo restando che l'inizio e l'ultimazione dei relativi lavori deve essere fatto entro i termini prescritti dalla vigente normativa riguardante il rilascio della concessione edilizia.
2. Il Sindaco può concedere una proroga di ulteriori mesi 12 a seguito di giustificata richiesta degli interessati.
3. Allo scadere dei superiori termini, senza che il concessionario abbia provveduto a realizzare il manufatto, l'Amministrazione senza ulteriore avviso procederà alla revoca della concessione e

all'assegnazione dell'area per scorrimento della graduatoria ai cittadini che ne avranno fatto richiesta.

CAPO II DIVISIONI - SUBENTRI – RINUNCE

ART. 61

DIVISIONI - SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza con applicazione del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni e va sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
2. Sulle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa, del diritto d'uso della sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio Cimiteriale, previa determinazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico, o con scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale, possono regolare i loro rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata a carattere familiare, i discendenti legittimi o altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cimiteriale entro 24 mesi dal decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, in tal caso rimarrà invariata la decorrenza iniziale della concessione.
7. Nel caso in cui il concessionario di una sepoltura a carattere familiare (*tomba di famiglia o cappella funeraria*) chiede una modifica alla concessione originaria, la stessa può esser accolta, nei limiti di collaterali ed affini di terzo grado di cui all'art. 58, secondo comma. L'aggiornamento della titolarità del sepolcro, da effettuare mediante determinazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, non modifica la decorrenza dalla concessione dell'area (*per l'aggiornamento della concessione è dovuto il corrispettivo di cui in tariffa*).
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di

Ufficiale Giudiziario, che siano lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 25 (venticinque) anni dell'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'art. 67 del presente regolamento.

ART. 62

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI COSTRUTTI DAL COMUNE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di loculi in colombario, concessi a tempo determinato e per la durata di anni 40, quando il loculo stesso non è stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma venga trasferita per qualsiasi motivo in altra sepoltura. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso a 1/40 della somma pagata per la concessione per ogni anno intero o frazione superiore a mesi 6 di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 63

RINUNCIA DI CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Salvi i casi di decadenza di cui ai precedenti articoli, il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree libere per la costruzione di tombe biposto, tombe di famiglia e cappelle gentilizie di cui al quarto comma dell'art. 57, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. Allo stesso modo, salvo i casi di decadenza di cui ai precedenti articoli, il Comune può disporre la retrocessione della concessione di aree per la costruzione di tombe biposto, tombe di famiglia e cappelle gentilizie di cui al quarto comma dell'art. 57, quando il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa.

CAPO III REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

ART. 64

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in

uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, per modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concessa agli aventi diritto, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 50 nel caso di perpetuità della concessione revocata di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto e, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di sessanta giorni almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 65

DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 58 penultimo comma;
 - d) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59 comma 1;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza a norma dei precedenti commi compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali

ART. 66

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Il Sindaco, successivamente, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 67

ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo in quest'ultimo caso quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 68

ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, i concessionari o gli interessati sono tenuti ad avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta nel rispetto delle seguenti prescrizioni :
gli stessi possono eseguirli di persona sempre nel rispetto del presente articolo.
2. Per l'esecuzione dei lavori prima accennati, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale da rilasciarsi dietro domanda corredata da valido certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per categoria professionale e fiscale.

3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori i cui massimali sono annualmente stabiliti dal Sindaco.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dal Responsabile del Servizio Cimiteri.
5. E' tassativamente vietato agli imprenditori privati svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori cimiteriali e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 69

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI, DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private (*tombe biposto, tombe di famiglia e cappelle funerarie*) devono ottenere l'autorizzazione e/o la concessione edilizia, su conforme parere del coordinatore sanitario in osservanza delle disposizioni di cui al Capo 18 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento, nonché, se dovuto, il parere della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi sulle aree concesse, fatto salvo l'esistente (*delibere consiliari n. 39/1973, n.220/1991 e n. 31/1997*), è così definito:
 - a) **non sono consentiti loculi interrati;**
 - b) nella costruzione delle **cappelle gentilizie**, non possono essere sovrapposti più di sette loculi in elevazione e per un massimo di tre file e per complessivi ventuno loculi;
 - c) nella costruzione delle **tombe di famiglia**, non possono essere sovrapposte più di quattro loculi in elevazione e per un massimo di tre file e per complessivi dodici loculi;
 - d) per le **tombe biposto**, la costruzione deve essere fatta tutta fuori terra, comprende due loculi grandi e un loculo più piccolo destinato ad accogliere resti mortali o feretri di neonati.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero;
5. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e deve essere realizzata lasciando parte dell'area concessa libera per i vialetti laterali.

6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata nello stesso modo di cui al comma primo.
8. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione, il termine di ultimazione dei lavori, i materiali da impiegare.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, lapidi, ricordi e similari.

ART. 70

RESPONABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle aree e delle sepolture (*tombe biposto, tombe di famiglia e cappelle funerarie*) sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, restando salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ART. 71

RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di sepolture (*tombe biposto, tombe di famiglia e cappelle funerarie*), l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 72

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALE

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, limitatamente a motofurgoni, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi indicati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, gli stessi devono essere introdotti pronti per il montaggio.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla sepoltura deve essere riordinato e reso libero di cumoli di sabbia, terra, ecc.

ART. 73

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro delle imprese è uguale all'orario di servizio del personale addetto ai servizi cimiteriali.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo casi eccezionali, per particolari esigenze tecniche da concordare comunque con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

ART. 74

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate almeno cinque giorni prima del 2 novembre di ogni anno e provvedere allo smontaggio di armature e ponteggi: la prosecuzione dell'attività edile avrà inizio a decorrere dal 6 novembre.

ART. 75

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

1. Il Responsabile del Settore Urbanistica, di concerto con il comando dei Vigili Urbani, controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai

permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge in materia.

2. Il Responsabile del Settore Urbanistica comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

ART. 76

OBBLIGHI E DIVIETI DEL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto :
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato :
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno che all'esterno del cimitero ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 77

FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di Pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglia in lutto sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, dovranno essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ad altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.

ART. 78

DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;
 - b)-di sostare negli uffici o nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART. 79

MAPPA

1. Presso l'Ufficio cimiteriale sono tenuti i registri delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detti registri, denominati "Mappa", possono essere tenuti anche con mezzi informatici oltre a quelli manuali.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero.

3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura a cura e spese dei concessionari e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 80

ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla “**Mappa**” viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso (*tombe biposto, di famiglia e cappelle gentilizie*), ogni modificazione di concessione avvenuta a termine del presente regolamento.
2. La “**Mappa**” deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) la struttura schematica della sepoltura con l’indicazione della collocazione delle salme;
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - c) gli estremi del titolo costitutivo;
 - d) la data ed il numero dell’atto a cui si riferisce la concessione;
 - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) le generalità del defunto o dei defunti;
 - g) il numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, di resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 81

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all’aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 82

SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. E’ istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l’anagrafe cimiteriale, tenuto con schede che potranno essere sostituite con mezzi informatici.

2. L'Ufficio cimiteriale, sulla scorta del registro di mappa, terrà annotati, in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati :
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

ART. 83

SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste le operazioni occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali predispone entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 84

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatto salvo lo stato giuridico delle concessioni in perpetuo, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di anni due dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

ART. 85

CAUTELA

1. Chi domanda un servizio cimiteriale (*trasporti, esumazioni, estumulazioni, etc.*) o l'apposizione di croci, lapidi o la manutenzione di sepolture, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto sino a

tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 86

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire per quanto riguarda la durata della concessione, il regime giuridico indicato nell'atto di concessione o in mancanza, nella deliberazione della Giunta Comunale che concede il diritto d'uso.

ART. 87

SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONI PREGRESSE

1. Per le concessioni sussistenti prima della entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto della presunzione giuridica "*iuris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso della concessione (*tocca a chi fa valere in giudizio un suo diritto provare tutti i fatti materiali posti a base della sua affermazione*).

ART. 88

RIUSO DEI LOCULI E TOMBE BIPOSTO

1. Nei loculi in colombario, nelle tombe biposto, nelle tombe di famiglia e nelle cappelle gentilizie, è consentito il riuso dei loculi per dar luogo a nuovi seppellimenti. Per rendere operante tale disposizione è necessario che le sepolture siano munite di cellette ossario.
2. Nelle sepolture già edificate, in mancanza di cellette ossario, è possibile la realizzazione di dette cellette al posto di un loculo grande.
3. Nelle tombe biposto già edificate, nelle quali mancano dette cellette, le stesse potranno essere ricavate sul fondo.
4. Nei loculi in colombario, tale operazione è permessa a condizione che i resti mortali, vengano sistemati in altra sepoltura. E' assolutamente vietato deporre nell'ossario comunale resti mortali di salme estumulate da sepolture private o loculi in colombario.
5. Non si può procedere alla raccolta di resti mortali di salme, prima che le stesse abbiano completato il ciclo di mineralizzazione e comunque non prima che siano stati trascorsi venti anni dalla data di tumulazione.

6. Nel caso di tomba biposto nella quale si vorrà procedere alla raccolta dei resti mortali delle salme ivi tumulate, almeno venti anni prima, per far posto a nuove tumulazioni, occorre la richiesta di autorizzazione che è presentata al Sindaco :
- a) dal concessionario, se questi è in vita;
 - b) dal coniuge superstite se in vita;
 - c) da uno dei figli, acquisito il consenso degli altri figli;
 - d) da uno dei nipoti, acquisito il consenso degli altri nipoti;

ART. 89

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali sono equiparati ai rifiuti solidi urbani (ex articolo 7 lettera f), D.L. 5/2/1997 n. 22) e come tali vanno smaltiti.

ART. 90

ENTRATA IN VIGORE

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione con rinvio dinamico le disposizioni normative di cui al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e le disposizioni nascenti da leggi emanate dalla Regione Siciliana.
3. Il presente regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale con propria deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pachino ai sensi e nei modi di legge e entrerà in vigore trascorsi i termini di cui all'articolo 10 delle preleggi.

ART. 91

TARIFFE

Si applicano le tariffe descritte nella allegata tabella A) che fa parte del presente regolamento. Le tariffe verranno riformulate annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell'indice I.S.T.A.T dei prezzi a consumo per le famiglie degli operai impiegati.

